



COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

OPERE:

L. 160/2019 art. 1 c. 29 e seguenti – Annualità 2023
PNRR M2.C4_INT. 2.2

LAVORI DI:

“Riqualificazione energetica Palazzo Comunale”

PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE GENERALE – CAM – DNSH

Baldissero C.se, Agosto 2023

Studio Tecnico Arch. Luca COLA
Strada per Cuornè, 36/1 – 10081 CASTELLAMONTE (TO)
tel./fax +39.0124.581368 - e-mail: luca.col@hotmai.it
C.F.: CLOLCU81L02C133A – P.I.: 08589160012



Luca Cola

Premesse:

Il Comune di Baldissero Canavese, in Provincia di Torino, è ubicato nella piana canavesana, all'imbocco della Val Chiusella, ad una quota media di mt. 380 circa, ed è collegato alla viabilità maggiore dalla Sp. n. 61 di Issiglio, che attraversa marginalmente, parte del centro abitato.

L'area comunale occupata dal Palazzo municipale e relative pertinenze, completamente urbanizzata e antropizzata, è ubicata all'inizio del concentrico; ha giacitura pianeggiante, prospetta su Piazza Unità d'Italia e risulta compresa tra la via Monte Grappa (traversa interna Sp. 61) a ovest, via Pradone a nord, via Molino a est e confina a sud con l'area sportiva comunale.

Il Palazzo municipale (realizzato negli anni '70), composto da due piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, comprende nel suo insieme gli uffici comunali (a piano primo), oltre a servizi accessori complementari (a piano terreno: ufficio postale, ambulatorio, dispensario farmaceutico), e a piano seminterrato: (autorimesse, magazzini, centrale termica).

A piano terreno dell'edificio, confinante al prospetto est, è stato successivamente realizzato un salone polifunzionale comunale.

L'accesso al palazzo comunale avviene dal prospetto ovest, tramite porticato, mentre il collegamento e la distribuzione ai piani avviene tramite scala interna, oltre che mediante ascensore.

L'accesso all'alloggio di servizio avviene dal prospetto nord, tramite scala esterna.

L'accesso al piano seminterrato avviene tramite rampa carrabile su prospetto sud/ovest e mediante scala su prospetto nord.

La struttura portante del compendio immobiliare è costituita da muri in c.a al piano interrato, pilastri in elevazione a maglia regolare a piano terreno e primo, chiusure perimetrale di tamponatura in mattoni laterizio a cassa vuota, intonacate a civile, solai piani in latero/cemento e tetto a falde con orditura in legno e manto a tegole laterizio, completo di opere da lattoniere.

Le opere di finitura interne e gli impianti sono del tipo a civile.

L'immobile, nel suo insieme, risulta allacciato ai servizi primari (rete acquedotto, fognatura, Enel, telefono).

Stante l'età dell'edificio, (oltre 40 anni), ravvisata la sua importante e inderogabile funzione pubblica – sociale per l'asservimento dei compiti di istituto dell'ente e tenuto conto delle principali criticità emergenti (ammaloramento, degrado e vetustà impianti), l'Amministrazione è venuta nella determinazione di avviare un programma di interventi, strettamente urgenti ed indifferibili, di risanamento conservativo finalizzati al mantenimento funzionale ed alla riqualificazione energetica, economica e ambientale degli immobili.

A tal fine, con precedenti interventi, si è provveduto:

- per quanto riguarda l'immobile sede dell'Amministrazione all'isolamento dell'intradosso del solaio su porticato esterno, all'isolamento dell'estradosso del solaio sottotetto, alla sostituzione dei serramenti a piano primo degli uffici comunali e degli accessi a piano terra, all'adeguamento degli impianti elettrici interni ed alla sostituzione della caldaia con installazione delle valvole termostatiche;

- per quanto riguarda l'alloggio comunale alla sostituzione dei serramenti a piano primo degli uffici comunali, alla copertura del vano scala esterno di accesso ed alla sostituzione della caldaia ed installazione delle valvole termostatiche;
- la sostituzione del generatore termico a servizio dell'impianto di riscaldamento dei locali polifunzionali (sede della Pro Loco,) con inserimento valvole termostatiche ai terminali di distribuzione corpo riscaldanti;
- la sostituzione dei serramenti esterni al terreno per i locali destinati a servizio igienico, ambulatorio medico e dispensario (prospetti E-N-O), oltre a quelli del prospetto ovest dei locali destinati ad ufficio postale;
- opere edilizie accessorie, complementari e funzionalmente connesse ai lavori principali. (demolizioni, ripristini, risanamenti).

Descrizione lavori in progetto:

Con il presente progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico- economica. a prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione del compendio immobiliare comunale di che trattasi e compatibilmente con le risorse assegnate, si prevede:

- la sostituzione dei serramenti a piano terreno del salone comunale, (prospetti sud e nord), la sostituzione del serramento di chiusura del vano scala sul prospetto sud con nuovi infissi telaio in alluminio e vetrate isolanti tipo vetrocamera basso emissivo con interposta camera d'aria;
- la sostituzione dei serramenti del salone comunale polifunzionale sul prospetto sud; con nuovi serramenti in PVC e vetro isolante tipo vetrocamera basso emissivo con interposta camera d'aria;
- la coibentazione dei cassonetti e la sostituzione delle persiane avvolgibili per i serramenti del salone polifunzionale, (prospetto sud);
- opere edilizie accessorie, complementari e funzionalmente connesse ai lavori principali: rimozione serramenti esistenti, ripristini, risanamenti;
- oneri di sicurezza cantiere relativi agli apprestamenti, segnalazioni, misure di protezione collettiva e relative assistenze, valutazione dei rischi interferenti;

Normative di riferimento:

Prestazioni energetiche: rif.to D.M. 26/6/2015 (Efficienza energetica negli edifici) e D.M. 23/06/2022 (Criteri Ambientali Minimi - CAM).

La definizione degli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione importante di primo e secondo livello e di riqualificazione energetica sono fornite dal decreto Requisiti minimi e richiamate anche dal D.M. 24/12/2015.

I previsti lavori di sostituzione serramenti sono qualificabili, ai sensi del Decreto Requisiti Minimi, come "interventi di riqualificazione energetica dell'involucro" (All.1, Art. 1.4.2): *"interventi sull'involucro che coinvolgono una superficie <25% della superficie disperdente lorda del complesso edilizio"*.

Il Decreto, per i progetti degli interventi di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro edilizio di edifici pubblici, prescrive, per le *"Chiusure tecniche trasparenti e opache, cassonetti con gli infissi verso l'esterno e ambienti non climatizzati"*, il rispetto dei valori minimi di trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di cui all'Appendice B del D.M. 26/6/2015 e smi., relativamente all'anno 2021.

Per il Comune di Baldissero Canavese, appartenente alla Zona climatica E, il valore di trasmittanza termica limite da rispettare per i nuovi serramenti da impiegare, risulta pertanto, da Tabella 4, pari a $U < 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Protezione solare:

Si evidenzia che i serramenti previsti da sostituire sono già protetti da avvolgibili o schermati da sporgenze, al fine di controllare l'immissione nell'ambiente interno di radiazione solare diretta.

Comfort acustico:

Valori per la verifica della scelta degli infissi da impiegare:

L'immobile ricade all'interno del perimetro abitato (zona residenziale).

Classificazione ambiente abitativo: (DPCM 5/12/1997):

art. 3, Tab. B: Requisiti acustici passivi: edifici Cat. B (uffici) = 42 dB (valore di facciata).

L'art. 13 del D.Lgs. 115/2008 prevede l'obbligo della diagnosi energetica per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.

Il compendio immobiliare comunale oggetto di intervento, per quanto risulta agli atti del comune, è dotato di singoli impianti di riscaldamento aventi potenzialità complessiva inferiore a 200 kW e la superficie interessata dalla sostituzione delle chiusure trasparenti, comprensive di infissi è inferiore al 15% della superficie complessiva esterna dell'involucro edilizio.

Pertanto, per il tipo di intervento in progetto non è necessaria la redazione della diagnosi energetica o dell'Attestato di prestazione energetica (APE).

Risultando il previsto intervento di sostituzione dei serramenti qualificabile come "riqualificazione energetica", la relazione tecnica viene sostituita da dichiarazione dell'impresa esecutrice attestante la marcatura CE sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante, riportante la trasmittanza termica, la permeabilità dell'aria e il valore di fattore di trasmissione solare totale," (ex. D.M. 26/6/2015).

Il tipo di serramento previsto da impiegare in progetto, ai fini di ammissibilità dell'intervento, dovrà rispettare i requisiti tecnici di soglia fissati dal Decreto Interministeriale 16/2/2016, Allegato I, tabella 1, Art. 4, comma 1, lett. b), per Zona climatica E: $U < 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Criteria Ambientali Minimi: (D.M. 23/06/2022)

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici.

Per il caso in esame, trattandosi di interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli "2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Oneri di sicurezza: (applicazione D.Lgs 81/08):

In sede progettuale, in relazione alla tipologia, (rif.to dei lavori previsti da eseguire), al contesto di intervento ed alle attività insediate, sono quindi stati esplicitati, quali indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza, gli oneri di sicurezza particolari relativi agli apprestamenti, alle segnalazioni di cantiere, alle misure di protezione collettiva e relative assistenze, alla valutazione dei rischi interferenti.

Aspetti urbanistico - edilizi e vincoli:

Il compendio immobiliare oggetto di intervento, interamente di proprietà comunale, ricade in "Area a servizi – di interesse comunale" del vigente P.R.G.C. e non risulta incluso tra gli immobili con grado di protezione imposto dallo strumento urbanistico vigente.

Non sussistono nemmeno vincoli di carattere architettonico o altri vincoli di tipo ambientale o paesaggistico.

I previsti interventi sul patrimonio edilizio pubblico esistente risultano compatibili con le norme di attuazione del vigente PRGC.

L'intervento interessa immobili già di proprietà comunale e quindi non si rende necessario l'avvio di procedure espropriative o occupazioni di proprietà di terzi.

Per il caso in esame, trattandosi di opera pubblica comunale, risulta pertanto applicabile l'art. 7 – Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni – comma, 1, lett. c) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e smi. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Vincoli paesaggistici – storici o culturali:

L'immobile non è soggetto a particolari vincoli paesaggistici, storici o culturali.

I previsti interventi, qualificabili per tipologia a opere di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, interessanti un immobile esistente, non richiedono la verifica preventiva dell'interesse archeologico né studi di impatto ambientale.

Aspetti energetici:

Dalle indagini effettuate risulta che l'immobile in questione è caratterizzato da una modesta prestazione energetica in relazione al contesto ed alle tipologie edilizie – costruttive proprie in atto nel periodo di costruzione (anni 1970).

A causa dei bassi valori di isolamento dei serramenti attuali per i quali se ne prevede la sostituzione, a seguito dell'intervento in oggetto, si verificherà anche una riduzione dei conseguenti costi di gestione riscaldamento per i locali interessati.

L'intervento rispetta i requisiti richiesti dalla vigente normativa nazionale (D.M. 26/6/2015) in materia di contenimento del consumo energetico per quanto concerne la prevista sostituzione dei serramenti.

Aspetti acustici:

Le opere previste da eseguire rispondono ai requisiti acustici passivi minimi richiesti dalla vigente normativa, nello specifico, sulla base dei principi dettati con Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e nel rispetto dei parametri di riferimento introdotti con il D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Indagini geologiche:

Si ritiene di non dover procedere alla stesura della relazione Geologica, nonché delle indagini preliminari idrogeologiche, geotecniche, idrauliche, sismiche, archeologiche, in quanto gli interventi in progetto interessano un compendio immobiliare comunale esistente e non comportano modifiche o interferenze con lo stato dei luoghi.

Aspetti strutturali:

Ai sensi del D.M. 17/1/2018 (Aggiornamento norme tecniche per le costruzioni) i previsti interventi in progetto non comportano una variazione significativa di rigidità nel proprio piano, importante ai fini della distribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici.

Piano ambientale di cantierizzazione:

Il previsto intervento non comporta interventi che richiedano la determinazione delle caratteristiche delle matrici ambientali, con particolare riguardo al suolo, sottosuolo ed alle acque sotterranee.

Per l'impostazione del cantiere e le relative modalità di conduzione, in sede esecutiva, l'impresa appaltatrice dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano ambientale di cantierizzazione (PAC), da inviare alla Stazione Appaltante ed all'ufficio D.L., riportante le informazioni attinenti allo specifico intervento.

Cronoprogramma:

In linea di massima, vengono indicate le seguenti fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività così suddivise:

- procedura di appalto: conclusa con l'aggiudicazione entro 10 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
- esecuzione appalto: 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna;
- collaudo e regolare esecuzione: entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Parte economica:

Il costo dell'intervento ammonta complessivamente a €. 50.000,00, così analiticamente ripartito:

a1) Importo lavori edili soggetti a ribasso	€.	35.648,71		
a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	485,48		
a) Importo lavori a base d'asta : (a1+a2)	€.	36.134,19	€.	36.134,19
Fondi a disposizione dell'Amministrazione per:				
b) IVA: 22 % (a):	€.	7.949,53		
c) Spese Tecniche:	€.	4.990,00		
d) Cont. Integ. Inarcassa: 4 % (c):	€.	199,60		
e) Imposta di bollo	€.	4,00		
f1) Incentivo funzioni tecniche: 80% del 2%(a) - c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016	€.	578,15		
f2) Imprevisti e lavori: 20% del 2%(a) - c.4 art. 113 D.Lgs 50/2016	€.	144,54		
h) Sommano:	€.	13.865,81	€.	13.865,81
TOTALE GENERALE:				€. 50.000,00

Per la determinazione dei lavori da eseguire si è proceduto tramite rilievi presso i locali di intervento ed i relativi prezzi di applicazione dei singoli articoli di elenco sono stati desunti dal vigente Prezziario Regione (edizione 2023).

Al finanziamento della spesa di €. 50.000,00 il Comune vi provvede mediante recepimento del contributo statale di pari importo assegnato ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, comma 29 e ss. – Annualità 2023 – (fondi P.N.R.R. : M2.C4 – Int. 2.2 – piccole opere)

Descrizione linea di finanziamento PNRR

Linea di finanziamento: Missione 2 – Componente C4 – Investimento 2.2 - (piccole opere) interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni: (art. 29, comma 1, legge n. 160/2019).

La presente relazione è redatta in applicazione e secondo gli orientamenti tecnici stabiliti dalla Commissione nel documento "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di <non arrecare un danno significativo> a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01*".

Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'art. 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento tassonomia come segue:

- si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce ad un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- si considera che una attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile ed alla protezione delle acque e delle risorse marine, se conduce al peggioramento del buono stato o del buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buon stato ecologico delle acque marine,
- si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative all'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Le misure del PNRR devono rispettare il principio di "*non arrecare danno significativo all'ambiente*", (*Do No Significant Harm – DNSH*) secondo quanto indicato all'art. 18 del Regolamento UE 241/2021.

Il principio Do No Significant Harm, (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF.

Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;

- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

Uno specifico allegato tecnico alla Tassonomia (PDF) riporta i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi. Basandosi sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), vengono quindi individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per una effettiva riduzione dell'inquinamento.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

- 1) la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- 2) la misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente al 100%;
- 3) la misura contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo ambientale;
- 4) la misura richiede una valutazione DNSH complessiva;

Una volta individuati questi scenari, sono stati definiti due approcci per le valutazioni DNSH:

1) *Approccio semplificato:*

Adottato se, per un singolo obiettivo, l'intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l'intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.

2) *Analisi approfondita e condizioni da rispettare:*

da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quelli dell'energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le Amministrazioni sono chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti nei principali atti programmatici e attuativi.

Per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH è opportuno che le Amministrazioni titolari di misure ed i soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi al principio DNSH, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e una realizzazione adeguata (elementi di verifica ex ante);
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target per il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli (elementi di verifica ex post).

Si utilizza per la presente relazione la "Scheda Tecnica 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali", allegata alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – cd. DNSH" che contiene le informazioni utili a consentire la verifica e il rispetto del principio DNSH in

relazione ai 6 obiettivi ambientali, unitamente alla Check List di controllo (Scheda 2) che sintetizza i controlli da effettuare per garantire il principio DNSH.

Descrizione sintetica dell'intervento:

Il presente progetto prevede una serie di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica interessanti porzioni dell'immobile comunale, assimilabili per tipologia a opere di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo, consistenti specificatamente nella sostituzione di alcuni vecchi serramenti dei locali al piano terreno dell'immobile comunale e dei locali salone polifunzionale annesso alla struttura principale con nuovi serramenti termoisolanti a taglio termico.

La natura parziale dell'intervento, che riguarda limitate porzioni del compendio immobiliare, comporta la necessità di utilizzare, dove possibile, materiali e soluzioni tecnologiche in continuità con quanto esistente e mantenuto.

Tipologia di intervento: *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*

Scheda 2 – Ristrutturazione e riqualificazione di edifici residenziali e non residenziali

- a) Codice NACE: F 41.2 e F43.
- b) Applicazione: qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione, la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici e non di nuovi edifici residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione);
- c) Principio guida: non compromettere alcuno dei sei obiettivi ambientali della Tassonomia e, in particolare, in materia di economia circolare e salvaguardia della biodiversità, anche agraria;
- d) *Verifica DNSH: (approccio semplificato)*
 - *mitigazione del cambiamento climatico:* l'intervento ha impatto nullo sull'obiettivo;
 - *adattamento ai cambiamenti climatici:* l'intervento ha impatto nullo sull'obiettivo;
 - *uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine:* l'intervento ha impatto nullo sull'obiettivo;
 - *economia circolare:* il materiale proveniente dalle demolizioni, (rifiuti non pericolosi), previa scernita, sarà inviato a recupero, pertanto, oltre all'applicazione del Decreto Ministeriale 11/10/2017 e ss.mm. ii., "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" relativo ai requisiti di disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti.
 - *prevenzione e riduzione dell'inquinamento:* prima di iniziare i lavori dovrà essere eseguita accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale vigente e per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinati. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.
 - *protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi:* l'intervento ha impatto nullo sull'obiettivo;

Il previsto intervento in progetto, al fine di mitigazione del cambiamento climatico, (Vincoli DNSH) è classificabile come "misura individuale di ristrutturazione" in quanto rispetta i seguenti requisiti:

- rispetta la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 Giugno 2015;
- l'attività è riconducibile al seguente intervento: sostituzione degli infissi con nuovi infissi con migliori prestazioni energetiche;

Relazione sui criteri ambientali minimi (CAM)

L'intervento si configura come manutenzione straordinaria/risanamento conservativo di limitate porzioni (sostituzione serramenti) del compendio immobiliare adibito a sede municipale e pertinenze.

Dal momento che l'intervento riguarda solo una modesta parte dell'involucro edilizio, (inferiore al 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato) e che non sono previsti interventi di ristrutturazione impianti termici, non si rende necessaria la diagnosi energetica (Art. 13 D.Lgs. 115/2008).

La rispondenza al D.M. CAM (23/06/2022), riguarda pertanto esclusivamente il rispetto dei valori minimi di trasmittanza termica contenuti nelle Tabelle 1-4 di cui all'appendice B del D.M. 26/06/2015 e smi. per gli edifici pubblici.

Specifiche tecniche dell'edificio

Diagnosi energetica:

Non pertinente in quanto intervento classificabile come "riqualificazione energetica" ai sensi del DM 26/06/2015 – Allegato 1, punto 1.4.2;

Prestazione energetica:

Non pertinente in quanto non si tratta di intervento di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione importante di primo livello.

Approvvigionamento energetico:

Non pertinente in quanto non si tratta di intervento di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o ristrutturazione importante di primo livello.

Risparmio idrico:

Non pertinente in quanto non si tratta di intervento di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione importante di primo livello.

Qualità ambientale interna:

Non pertinente in quanto non si tratta di intervento di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o ristrutturazione importante di primo livello.

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (D.M. 22/06/2022)

Disassemblabilità e materia recuperata o riciclata (rif.to punti 2.4.1.1 e 2.4.1.2 del DM 11/10/2017):

Ai sensi del punto 2.4.1.1 del DM 11/10/2017 almeno il 50% del peso dei componenti edilizi, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere utilizzabile o riciclabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Ai sensi del punto 2.4.1.1 del DM 11/10/2017, il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati deve essere pari almeno al 15% del peso totale di tutti gli elementi utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituito da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2.

Sostanze pericolose:

Nei componenti, parti o materiali usati non dovranno essere aggiunti intenzionalmente;

- additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico o selenio in concentrazione superiore allo 0,01% in peso;
- sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs), ai sensi dell'art. 59 del regolamento CE n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;

- sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008(CLP) come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2; per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2, 3; come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 4; come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2;

Pertanto, tutti i materiali previsti da impiegare dovranno rispettare tali requisiti.

Specifiche tecniche del cantiere: (rif.to punto 2.6 – DM 22/06/2022)

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso dei materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da scavo e demolizione, si richiama in capo all'Appaltatore, il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti:

- 2.6.1 Prestazioni ambientali di cantiere;
- 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo.

Demolizioni e rimozioni dei materiali

L'intervento in oggetto si configura come manutenzione di parte di un edificio, pertanto le demolizioni e la rimozione dei materiali dovranno essere eseguite in modo da favorire il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. In particolare si riportano nel seguito le prescrizioni operative a cui l'Appaltatore dovrà adempiere:

- esecuzione di una verifica preventiva alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica includerà le seguenti operazioni da riportare in un apposito piano delle demolizioni: individuazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di rimozione ; una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

Inoltre:

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento dovranno essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

Soltanto quanto non reimpiegabile per questioni tecniche, economiche ed ambientali dovrà essere inviato agli impianti di riciclaggio o conferito a discarica.

Materiali usati in cantiere: (rif.to punto 2.5 DM 22/06/2022)

I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti al punto 2.5 – *Specifiche tecniche dei prodotti da costruzione.*